



REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

Articolo 1

Individuazione degli enti abilitati a chiedere l'accREDITAMENTO di eventi formativi

Le Associazioni forensi che possano presentare domanda di accreditamento sono quelle rientranti negli elenchi delle associazioni forensi di cui ai regolamenti C.N.F. 11/4/2013 n. 1 e 16/7/2014 n. 4.

Gli altri Enti che possono presentare domande di accreditamento sono gli ordini e i collegi professionali, gli enti locali e quelli dell'istruzione pubblica, dell'università e della ricerca nonché le Associazioni non forensi già destinatarie di provvedimenti di accreditamento a condizione di avere un effettivo radicamento nel circondario del Tribunale di Imperia.

Articolo 2

Domanda di accREDITAMENTO di eventi formativi

La domanda di accreditamento deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto previsto dal modello pubblicato nel campo "formazione continua" della sezione "modulistica" del sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine in conformità al modello di cui all'allegato a) del regolamento C.N.F. 16/7/2014 n. 6.

La stessa deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre a una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

La domanda deve essere presentata per posta elettronica certificata.

Articolo 3

Delibera di accREDITamento di eventi formativi

La delibera di accREDITamento deve essere adottata al massimo nella seconda riunione consiliare successiva alla presentazione della domanda. Di essa è data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 4

Controlli

Il Consiglio verifica la persistenza dei requisiti degli enti richiedenti e dei soggetti erogatori della formazione.

Il Consiglio assicura inoltre la rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio e con il costo per la partecipazione del relatore.

Articolo 5

Organizzazione di eventi formativi

Nel caso di organizzazione di eventi formativi da parte dello stesso Consiglio dell'Ordine saranno adottate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del programma dell'evento e degli eventuali costi sostenuti.

Articolo 6

Norma finale

Il presente regolamento ha decorrenza dal 2 febbraio 2017.